



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:

dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Cristina Contini Giudice relatore
dr. Olindo Canali Giudice
ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.
promosso

da

, **nata a** **(regione di Segela – Costa d'Avorio) il**
, CUI , elettivamente domiciliata in Monza, Largo Esterle n.4,
presso lo studio dell'avv. Francesca Moccia che la rappresenta e difende per
delega in atti;

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 28 febbraio 2018, notificato
unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero
dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al

Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 22 gennaio 2017 e notificato il 29 gennaio 2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Successivamente sono stati depositati ulteriori documenti.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 21 agosto 2018 in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018 è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenzi istruttori.

Sentite le parti il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio in data 19 dicembre 2018.

Con provvedimento collegiale in pari data è stata fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore per procedere a nuova audizione dell'interessata.

La ricorrente è comparsa in data 30 gennaio 2019 e ha reso dichiarazioni.

Il giudice ha riferito al Collegio nella camera di consiglio del 4 febbraio 2019.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

La ricorrente, priva di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Costa d'Avorio) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 6 maggio 2016 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Quanto ai motivi che l'avevano indotta a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentita dalla Commissione ha dichiarato di essere nata e cresciuta a Nandara, di appartenere al gruppo etnico konianké e di essere di religione musulmana.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lei stessa e dai genitori da tre fratelli maggiori, una sorella (maggiore) e due fratelli (minori).

Tutti vivevano a Nandara, tranne uno di loro che si era trasferito ad Abdjan.

Il padre era morto nel 2007 per malattia e anche la madre era morta lo stesso anno, poco dopo il marito.

Era analfabeta, avendo iniziato a leggere e scrivere solo dopo il suo arrivo in Italia.

Si era sposata, con matrimonio combinato dallo zio paterno, era madre di due figli ed aveva lavorato come commerciante di verdure.

Quanto ai motivi che l'avevano indotta a espatriare ha dichiarato di essersi sposata con un matrimonio combinato dallo zio e di essersi quindi trasferita in Mali a vivere con la suocera e la cognata.

Ha spiegato che il marito viveva in Arabia Saudita e che al momento del trasferimento in Mali aveva lasciato il primo figlio in Costa d'Avorio, portando con sé l'ultimo nato.

La convivenza con la suocera e le cognate in Mali si era rivelata particolarmente difficoltosa *“avevo problemi con la figlia di mia suocera che mi trattava come se fossi una domestica, tutti i giorni dovevo lavorare e lavare i vestiti”* finché era insorta una forte lite tra le due *“abbiamo litigato e una delle figlie ha preso mio figlio e l'ha portato via. Non so dove avessero portato mio figlio e mi hanno sbattuto fuori di casa”*.

Non potendo contare sull'aiuto del marito si era rivolta a un'amica che l'aveva accolta a casa sua. Tuttavia continuava a incontrarsi, al mercato dove lavoravano, con le cognate con le quali i litigi continuavano.

A quel punto anche l'amica, su indicazione del marito, le aveva detto di non poter continuare ad ospitarla: *“dopo due mesi che avevo passato dalla mia amica suo marito ha detto che la situazione stava diventando insostenibile e che lui non voleva avere problemi. Io sono andata a un'agenzia di viaggio perché qualcuno me ne aveva parlato e mi hanno detto che potevo andare in un Paese arabo. MI hanno detto che sarei andata in Libia”*.

Aveva quindi iniziato il viaggio che l'aveva portata in Libia, insieme ad altre donne, passando dall'Algeria: *“sono andata in una famiglia la quale mi ha fatto firmare un contratto lavorativo di due anni. Mi dicevano che dovevo occuparmi della nonna ma ogni volta che volevo riposarmi la moglie mi diceva che dovevo occuparmi di suo figlio e chiedevano la porta a chiave. Le uniche volte che uscivo era quando andavo in giro con loro”*.

Dopo poco più di anno avrebbe dovuto ricevere la paga, cosa che però non avveniva: *“un giorno il marito stava parlando al telefono con qualcuno ma non sapevo cosa stesse dicendo, dopo di che mi ha detto che dovevo prendere un taxi, sono salita sul taxi con lui e il tassista mi hanno portato in una piccola stanza. Io*

ho detto che non avevo più genitori e che avevo lasciato i miei figli in Mali e Costa d'avorio e non sapevo dove mi stessero portando. Il posto dove ero era pieno di persone e c'era gente che era stata anche uccisa quindi pensavo che avrei fatto la stessa fine. Piangevo molto e quello stesso giorno mi hanno fatto salire sul barcone ed è così che ho raggiunto l'Italia".

Richiesta di indicare i timori connessi a un eventuale rimpatrio ha dichiarato: *"non posso tornare perché innanzitutto come farei a spiegare il fatto che me ne sono andata e poi sono stata minacciata di morte da mio zio che ha detto che mi ucciderebbe".*

Sul punto, a fronte di specifiche domande dell'intervistatore ha detto che:

lo zio voleva che "rimanesse" sposata;

lo zio che aveva combinato il matrimonio era morto, così come il padre di suo marito, ma lo zio che la minacciava era un altro fratello dello zio che aveva combinato il matrimonio;

la ragione per cui veniva minacciata di morte era che *"nella mia famiglia non è mai successo che una donna abbandonasse il matrimonio ed io facendo così volevo causargli vergogna"*;

ha confermato, tuttavia, di non avere causato lei la rottura dei rapporti con la famiglia del marito, che invece l'aveva cacciata di casa, trattenendo il figlio piccolo con loro;

dopo essere stata cacciata di casa non poteva tornare nella sua famiglia in quanto i genitori erano ormai morti, né poteva tornare dai fratelli ai quali avrebbe causato "problemi";

per questo aveva scelto di rivolgersi a "un'agenzia" che le permettesse di espatriare, di trovare un lavoro e mandare dei soldi all'amica che stava in Mali e che a sua volta li avrebbe mandati ai fratelli così che potessero rintracciare i suoi figli, con i quali aveva perso i contatti;

non aveva mai denunciato alla polizia il fatto che le avessero portato via i figli: *"non avevo forza, potenza. Non ho denunciato alla polizia perché in Mali non conoscevo cosa si doveva fare e non avevo nessuno per aiutarmi. Se fosse stato in Costa d'Avorio l'avrei fatto"*;

le liti nella famiglia del marito erano dovute al trattamento che le veniva riservato, dato che doveva occuparsi dei lavori di casa, come se fosse la loro domestica;

non era riuscita ad avere aiuto dal marito che stava in Arabia Saudita e che non era possibile contattare telefonicamente, per questo si era rivolta a suo fratello;

la situazione nella famiglia del marito non era mai stata buona, ma era peggiorata dopo la morte del suocero;

durante il viaggio era stata costretta a prostituirsi ed aveva subito violenza sessuale;

dopo essere stata cacciata di casa aveva preso contatti con il fratello maggiore per spiegargli la situazione, lui aveva parlato con lo zio e l'aveva richiamata dicendole che la colpa era sua *“ero stata io a lasciare la casa e il matrimonio visto che già all'inizio al matrimonio, pensava che volessi causare vergogna e rovinare la sua reputazione”*;

in particolare aveva abusato di lei il capo famiglia presso il quale prestava servizio come domestica in Libia;

in Italia non era stata costretta a prostituirsi, né era stata sollecitata a farlo: *“no anzi grazie all'aiuto degli italiani sto dimenticando quello che è successo. Quando ero qui rimanevo seduta, non parlavo con nessuno e loro venivano e mi chiedevano cosa era successo e come stavo, mi accarezzavano e mi facevano sentire meglio e mi dicevano di non pensarci*;

il fratello maggiore con cui era in contatto non era più tornato al villaggio: *“comunica con me in segreto e non lo fa sapere a mio zio”*.

La C.T. ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: *“ la vicenda posta a base dell'espatrio, destituita di elementi effettivi di riscontro esterno, non appare ammissibile al beneficio dell'onere agevolato della prova di cui all'art. 3 comma 5 D.lgs. n.251/2007, essendo inficiata nella sua credibilità in relazione alle minacce di morte da parte dello zio, in contraddizione con la circostanza che la richiedente riferisce, poiché in realtà sarebbe stata cacciata dalla casa coniugale, anziché averla abbandonata, ed altresì per le ragioni poco plausibili per cui la stessa non ha voluto fare ritorno nel proprio paese, anziché andare in Libia, per trovare tutela dal fratello o dalle autorità per la sottrazione dei figli”*.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessata, per consentirle di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*

Sentita dal Tribunale all'udienza del 30 gennaio 2019, ha reso le seguenti dichiarazioni che risultano dal verbale che di seguito viene riportato integralmente:

Udienza del 30 gennaio 2019

Avanti al Giudice dr. Maria Cristina Contini

Alle ore 10.30 compaiono personalmente la ricorrente sig. _____ assistita dall'avv. Francesca Moccia

È anche presente la sig.ra _____, cittadina della Guinea, residente in Cinisello Balsamo che svolge funzioni di interprete in lingua djoula.

Al ricorrente preliminarmente viene spiegato, con l'ausilio dell'interprete, che tutte le dichiarazioni da lui rese nel presente procedimento sono e resteranno assolutamente riservate.

Inoltre la parte ricorrente, in via preliminare, viene invitata – ove intenda farlo – a produrre immediatamente ulteriore documentazione ritenuta rilevante.

Vengono prodotti n.1 documento (42) prodotto ieri in forma telematica ma non ancora visibile dalla postazione del giudice, documento relativo alla fase di accoglienza.

In relazione a questa produzione non vengono formulate domande.

Ad integrazione e chiarimento di quanto dichiarato nel corso del procedimento vengono poste le seguenti domande :

D: suo marito di che nazionalità è?

R: ivoriano;

D: in questo momento dove si trova?

R: in Arabia Saudita;

D: lei sa cosa fa in Arabia?

R: non lo so;

D: è in contatto con lui, vi sentite?

R: non siamo in contatto non ho il suo numero;

D: da quanto non vi sentite più?

R: da tanto tempo, anche quando ero a casa non ci sentivamo molto;

D: quando dice casa a cosa si riferisce?

R: quando vivevo con sua mamma e sua sorella in Costa d'Avorio;

D: ricorda in che anno vi siete sposati?

R: nel 2006;

D: quanto tempo dopo suo marito è andato in Arabia?

R: quando ci siamo sposati lui non era presente, era già in Arabia Saudita, è tornato a casa e abbiamo avuto il primo figlio e lui è tornato indietro;

D: quando è nato il primo figlio?

R: nel 2007;

D: ha avuto altri figli?

R: ne ho avuto un altro

D: quindi suo marito è tornato?

R: il secondo figlio è nato nel 2010;

D: è tornato un'altra volta?

R: sì io ero incinta quando lui è tornato in Arabia Suadita;

D: abbiamo capito bene che lei sua suocera e sua cognata vi siete trasferite in Mali?

R: quando è morto mio suocero, io stavo per partorire il secondo figlio, allora mia suocera che è maliana, ha deciso di ritornare nella sua famiglia;

D: c'era un motivo particolare per cui aveva preso questa decisione?

R: non lo so, ma lei ha avuto problemi con i cognati e così aveva deciso di prendere i suoi figli e tornare in Mali dove aveva casa di suo padre libera;

D: dove eravate?

R: a Bamako;

D. quando vi siete spostati in Mali un suo figlio è rimasto in Costa d'Avorio;

R: hanno deciso che io dovevo lasciare il mio primo figlio, mia suocera mi ha detto che mio marito aveva deciso questo, ma io non avevo mai parlato di questa cosa, dovevamo lasciare il figlio a uno dei fratelli di mio marito perché sua moglie non aveva avuto figli;

D: quindi chi ha seguito sua suocera in Mali?

R: si è spostata con le figlie;

D: i maschi sono rimasti in Costa d'Avorio?

R: in realtà erano due, uno è mio marito;

D: il secondo lo ha portato in Mali?

R: sì perché era piccolo e lo allattavo;

D: in quel momento lei non aveva la possibilità di tornare nella sua famiglia?

R: non avevo questa possibilità, da noi quando sei sposata, anche se tuo marito non c'è devi vivere con la sua famiglia, a meno che lui non decida il contrario;

D: cosa succede in Mali che la fa andare via di casa?

R: perché io con le mie cognate non andavamo d'accordo, litigavamo sempre perché loro mi avevano trasformato in una schiava a casa, dovevo fare tutto e per ogni problema mi insultavano e mi picchiavano e poi mi hanno accusato di qualcosa, e così mi hanno preso il secondo bambino e hanno buttato fuori le mie cose;

D: chi altro viveva nella casa di Bamako?

R: vivevamo solo noi, perché quando siamo arrivati la casa era chiusa;

D: dopo questo fatto lei come ha reagito?

R: non era la prima volta che succedevano questi maltrattamenti ma a causa del bambino io andavo e mi scusavo e potevo tornare a casa ma la volta che mi hanno picchiato, sanguinavo e non ce la facevo più, ho chiesto di darmi il figlio e me ne sarei andata. Ma loro mi hanno risposto che i figli non mi appartengono;

sono andata da un'amica e ho chiamato mio fratello, gli ho spiegato il problema e lui mi ha detto che loro hanno sentito cosa aveva detto mia suocera su quanto accaduto, per cui mi zio era molto arrabbiato con me;

D: suo fratello le ha detto cosa aveva raccontato sua suocera?

R: mio fratello mi ha detto che mia suocera ha detto che io sono poco seria, esco e non mi occupo del bambino e solo per una piccola lite me ne ero andata via e prima di andare via avevo detto che non volevo suo figlio, cioè mio marito che ero stata costretta a sposare;

D: quale era la sua idea quando ha chiamato suo fratello?

R: l'ho chiamato per spiegare che ero fuori di casa e volevo tornare in Costa d'Avorio e non conoscevo nessuno in Mali e volevo anche spiegare che mi avevano preso il secondo figlio, dopo che lui mi ha detto queste cose ha detto che mio zio ha chiamato tutti i miei parenti e ha detto che nessuno deve ricevermi perché era lui che aveva organizzato il matrimonio e allora io dovevo restare nel matrimonio finché la morte non ci avesse separato e chi mi avesse ricevuto a casa sua sarebbe stato bandito dalla famiglia, io ho detto a mio fratello di aiutarmi a farmi riavere i figli, mio fratello ha detto che non poteva, perché i figli appartengono al marito, e avevo perso i contatti con il figlio rimasto in Costa d'Avorio;

D: anche la sua famiglia aveva perso i contatti con suo figlio?

R: mia suocera aveva sue notizie, e mio fratello era andato dove abitavano ma si erano già trasferiti e mio fratello mi han detto che mio zio non aveva notizie anche perché non c'entrava, che era dallo zio ed era come se fosse ormai suo figlio;

D: sa qualcosa di come è stato combinato il suo matrimonio?

R: dopo la morte di mio padre noi dovevamo vivere con mio zio, suo fratello, mio suocero era molto amico di mio zio, anzi erano lontani parenti, e così mio suocero ha detto che da quanto il figlio era andato in Arabia Saudita non avevano più notizie, non era tornato ed aveva paura che si rifacesse un vita lì e che lui sarebbe morto senza vedere i suoi nipoti, allora ha proposto a mio zio di dare una delle figlio così ci sarebbe stato un matrimonio per far tornare il figlio e così dato che io ero tra le più grandi, mio zio ha proposto me;

D: lei in quel momento quanti anni aveva?

R: forse avevo 15 anni, confermo di essere nata nel 1991;

D: quanto tempo dopo si è sposata?

R: io ho inizialmente rifiutato, perché non lo conoscevo e non l'avevo mai visto, sono andata da una cugina materna, figlia di mia zia;

D: però poi non è riuscita a dire di no, mi spiega?

R: lei mi ha detto che avevano cacciato mia madre di casa, e se io non tornavo per sposarmi tutti avrebbero avuto problemi e lei stessa mi ha messo in macchina e mi ha fatto tornare indietro e dopo due giorni abbiamo fatto il matrimonio religioso;

D: lei si è sposata senza il marito presente, ho capito bene?

R: hanno fatto il matrimonio senza la sua presenza, gli uomini hanno fatto l'accordo in moschea;

D: suo zio ha preso dei soldi per questo matrimonio, che lei sappia?

R: sì ha ricevuto i soldi e una vacca per lavorare ma io non ho ricevuto i soldi, solo una valigia di corredo;

D: come ha fatto a organizzare il viaggio dal Mali, dato che non aveva soldi ed era fuori di casa?

R: la mia amica alla quale mi ero rivolta, dato che avevo sempre problemi con mia suocera, mi ha detto che il marito non voleva che io restassi con loro, perché era normale che io litigassi ma essendo sposata dovevo tornare a casa loro, allora io le ho detto che avevo già provato a tornare e non potevo più, allora lei era una piccola commerciante c'era una piccola agenzia che cercava lavoro per le domestiche, lei mi ha di iscrivermi a questa agenzia, se mi trovano un lavoro con quei soldi avrei potuto riprendere i figli, dato che alla famiglia del marito piacevano i soldi, sono andata all'agenzia ma non avevo documenti, allora loro mi hanno detto che mi avrebbero fatto una carta di identità, dicendomi che avrei avuto la possibilità di lavorare in uno dei paesi del maghreb dove c'è richiesta di domestiche con vitto e alloggio, e avrei potuto mettere da parte i soldi, allora ho accettato, non avevo scelta. Dopo due settimane mi ha chiamato, mi hanno dato una carta di identità, abbiamo iniziato il viaggio ed eravamo una trentina di ragazze;

D: sapeva dove dovevate andare?

R;: non lo sapevo, sapevo genericamente che era uno dei paesi del Maghreb, ogni tanto una ragazza veniva lasciata in un Paese dove passavamo;

D: alla fine ha capito dove doveva andare?

R: mi hanno detto che avrei dovuto andare da una famiglia, che non mi avrebbe pagato per i primi due mesi, i soldi sarebbero andati all'agenzia per il costo del viaggio, dopo la metà l'avrei presa io e la metà l'agenzia, fino a sei mesi, dopo avrei potuto lavorare e tenere i miei soldi; quando siamo arrivati nel primo paese hanno fatto scendere alcune ragazze, abbiamo passato due giorni, poi siamo andati nel deserto dove le sono iniziate le cose brutte;

D: cosa intende dire?

R: quando siamo arrivati in Algeria il capo dell'agenzia si è fermato lì e dopo abbiamo proseguito con due ragazzi, uno che si è unito in Algeria e uno che era partito con noi, eravamo dietro dei pick -up, coperto per nasconderci e a notte nel deserto questi ragazzi con altri magrebini ci violentavano tutta la notte e quando abbiamo detto al ragazzo che ci accompagnava che questo non era previsto, lui ha detto che questo era il prezzo da pagare per avere il paradiso, e che se non accettavamo rimanevamo nel deserto e ci avrebbero ucciso, non avevamo più da mangiare e ci mancava l'acqua e io ho dovuto anche bere l'urina a causa della sete;

D: nel deserto siete stati soccorsi o siete riusciti ad arrivare con i vostri mezzi?

R: abbiamo cambiato macchina tre volte prima di arrivare in Libia;

D: in Libia aveva trovato il lavoro, giusto?

R: quando siamo arrivati in Libia era di notte tardi e la mattina all'alba c'erano tante persone che erano arrivate, ci hanno divisi poi io sono andata con il mio capo a casa sua, dove mi ha presentato a sua moglie e sua mamma e avevano tre bambini piccoli poi subito mi hanno ritirato la mia carta di identità, c'era un documento che abbiamo firmato, doveva essere il contratto ma non sapevamo cosa c'era scritto e un interprete ci aveva spiegato e ricordato quello che ci aveva detto l'agenzia, per cui io dovevo occuparmi dei lavori domestici e dei bambini, poi mi hanno fatto scendere nel sotterraneo dove c'era una piccola camera, con un materasso non di buona qualità sopra un tappeto e poi mi hanno detto che quella era la mia camera, mi dovevo alzare ogni mattina alle 5 e andare a letto dopo avere messo a letto i figli e la nonna, non dovevo parlare con nessuno, non avevo diritto di prendere contatti con nessuno e come stabilito i soldi li avrebbero dati all'agenzia;

D: è riuscita ad avere i soldi, secondo gli accordi con l'agenzia o ha interrotto prima il rapporto con loro?

R: non mi hanno pagato, il primo mese è andato bene, mi facevano vedere come fare le cose, successivamente ho chiesto qualcosa del mio pagamento, loro hanno detto che avevo già pagato l'agenzia per avermi, allora per avere i miei soldi sarei dovuta tornare indietro e chiedere i soldi all'agenzia in Mali e allora ho detto che non sapevo come fare a tornare indietro e che avevo lasciato i figli per riaverli, e loro hanno detto che questo a loro non interessava, che loro mi avevano comprato e che per due anni dovevo stare da loro e lavorare. Il giorno dopo il capo tornava a casa quando la moglie non c'era e ad abusare di me.

D: quanto tempo è rimasta in questa situazione?

R: ho fatto un anno e mezzo ma era una situazione molto difficile, la moglie mi picchiava se rompevo qualcosa o i bambini piangevano, il marito era peggio della moglie un giorno quando è venuto per abusare di me io gli ho detto che avrei parlato alla moglie perché non mi erano venute le mestruazioni e avrei detto tutto, allora lui mi ha detto che viveva grazie ai soldi della moglie e allora una bastarda non poteva portarmi via questi privilegi;

D: Quindi cosa è accaduto?

R: io l'ho sentito parlare con qualcuno al telefono, non sapevo cosa dicevano, mi ha detto di seguirlo, mi ha detto che non era un mio problema, mi han messo su un taxi, siamo arrivati emi ha dato a un signore al quale ha detto che aveva preso la sua parte, di prendere la loro parte e di buttarmi via, sono rimasta non so se sei o sette giorni con loro, dalla mattina alla sera loro mi violentavano mi facevano anche entrare cose strane dentro di me, e dopo come il mio capo aveva raccomandato mi hanno portato sulla costa e mi hanno buttato lì;

D: questo per metterla in condizione di partire?

R: c'erano ragazze e ragazzi divisi, e mi hanno lasciata lì;

D: da lì è riuscita a partire?

R: ho fatto qualche giorno lì, poi un mattino sono arrivati dei signori a far uscire della gente dicevano Haia Haia che non so cosa vuol dire per farci imbarcare;

D: ha pagato qualcosa per questo tratto?

R: non avevo i soldi, ero uscita con i vestiti che avevo;

D: una volta arrivata in Italia le hanno chiesto di pagare qualcosa?

R: no perché in mare il nostro gommone è affondato, ci sono stati tanti morti però da quando sono qui non ho sentito nessuno;

D: quale sarebbe il suo desiderio in questo momento?

R: quando sono arrivata ho fatto di tutto per avere notizie di mio fratello e lui mi ha detto che avevo fatto qualcosa di grave, che tutta la famiglia parlava male di me e che lui si vergognava di essere mio fratello, oggi il mio problema è come avere i miei figli, ho sofferto tanto, ho partorito a casa e pensavo di morire, so come sono trattati i figli che crescono con i loro genitori, non so come farò, ma la mia preoccupazione è che loro stiano bene, adesso sto bene, quando sono arrivata mi hanno seguito per le violenze che ho subito, adesso sto lavorando, ma la mia mente va e viene, il pensiero è per i miei figli;

D: io avrei finito, l'avvocato ha domande?

R: l'avvocato non ha domande;

D: io avrei finito, vuole aggiungere qualcosa?

R: vorrei aggiungere che ho perso tutto non so come potrò avere i miei figli non posso più tornare a casa in Costa d'Avorio, perché tutta la mia famiglia mi ha ripudiato non ho più speranza anche di riavere i figli perché non ho più nessuno che mi aiuterà, sono condannata all'esilio;

A questo punto l'Avv. Moccia insiste per l'accoglimento del ricorso.

In particolare insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma richiama le subordinate.

Ritiene che la C.T. non abbia ben applicato gli artt. 3 e 8 decreto qualifiche, anche perché la situazione di vulnerabilità della signora era stata rappresentata dal centro, c'era una relazione della psicologa.

Ritiene che sussistano i presupposti per lo status di rifugiato, richiama la sentenza della Cassazione in atti e richiama le fonti sulla situazione del diritto consuetudinario della Costa d'Avorio.

Insiste per la liquidazione del compenso, avendo il ricorrente fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Il Giudice riserva di riferire al Collegio per la decisione.

Il verbale viene chiuso alle ore 11.45 e, previa rilettura del medesimo con l'ausilio dell'interprete viene sottoscritto dal ricorrente.

Il Giudice

Dr. Maria Cristina Contini

Dunque la ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadina della Costa d'Avorio, sposata a seguito di matrimonio combinato dalla famiglia, costretta a trasferirsi in Malie e a separarsi dal figlio più grande e in seguito accusata di avere abbandonato il "tetto" coniugale e privata della custodia dei figli, rimasti alla famiglia del marito, da sempre stabilmente residente in Arabia Saudita e quindi impossibilitata a fare ritorno nella famiglia di origine, per motivi di onore e decoro sociale.

Sulla valutazione di credibilità¹ si osserva quanto segue.

Non ci sono ragioni per dubitare che la ricorrente, come dichiarato, sia cittadina della Costa d'Avorio e provenga dalla zona di Sagela.

Ritiene il Collegio che la signora _____ nel corso dell'audizione svolta in Tribunale abbia superato i principali dubbi di credibilità rilevati dalla C.T. che avevano contribuito al rigetto della domanda.

La vicenda personale che l'aveva portata a espatriare (prima dalla Costa d'Avorio e successivamente dal Mali) è legata all'aver contratto un matrimonio forzato (combinato dalla famiglia, contro il suo volere e prescindendo dal consenso anche del marito) con un connazionale che in realtà da tempo risiedeva fuori dalla Costa d'Avorio (si era stabilito in Arabia Saudita) e che neppure a seguito del matrimonio (fortemente voluto dal di lui padre) aveva mutato la sua vita, avendo mantenuto una stabile residenza all'estero e recandosi solo saltuariamente a casa.

Pertanto la ricorrente, dopo il matrimonio, si era trovata a dover vivere nella casa familiare del marito sotto la loro "tutela".

Le cose erano cambiate alla morte del suocero che aveva provocato dissapori in famiglia e aveva portato la suocera a decidere di fare ritorno nel proprio Paese di origine (il Mali) con le figlie e la nuora e il suo ultimo figlio appena nato.

Da quel momento la ricorrente, costretta non solo a espatriare per decisione non sua, ma anche a separarsi dal primo figlio (aveva potuto tenere con sé il secondo, perché appena nato e quindi bisognoso delle cure dalla madre), si era trovata in

¹Come ribadito dalla Suprema Corte, *"la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*

un Paese straniero a dipendere completamente dalla famiglia della suocera con la quale era entrata in conflitto e senza poter fare ritorno nella sua famiglia che intendeva, in sostanza, tener fede al matrimonio combinato e che neppure voleva avallare la scelta della ricorrente di non voler ritornare nella famiglia del marito.

I fatti narrati e meglio spiegati nel corso della seconda audizione, devono dirsi coerenti da un punto di vista intrinseco ed anche estrinseco, ossia con riferimento alle fonti disponibili sul Paese di origine, quanto alle tradizioni matrimoniali e in generale alla condizione della donna.

Sulla pratica dei matrimoni forzati in Costa d'Avorio, sullo stigma sociale del rifiuto e sulla sostanziale assenza di una effettiva protezione statale si veda:

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Côte d'Ivoire: Forced marriage, including among the Malinke; the prevalence of forced marriage and state protection available; the possibility for a young woman to refuse the man arranged for her (2014-March 2016)*, 24 March 2016, CIV105479.FE, available at: <https://www.refworld.org/docid/585a84944.html>

Documento che esamina il fenomeno del matrimonio combinato dei minori su scala globale (con percentuali anche specifiche per la Costa d'Avorio):

UN Population Fund (UNFPA), *Marrying Too Young: End Child Marriage*, 2012, available at: <https://www.refworld.org/docid/508fe73f2.html>

28 Too Many, *Côte d'Ivoire - Key Findings*, 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/5a17f0bf4.html>

Ireland: Refugee Documentation Centre, *Côte d'Ivoire: Can a "customary" or "religious" marriage be legally recognised; Is there an authority which verifies the authenticity of traditional or customary marriages; Are polygamous marriages valid?*, 31 March 2011, Q13649, available at: <https://www.refworld.org/docid/4da2a8ad2.html>

Le fonti confermano quindi che non è affatto infrequente in Costa d'Avorio, specie nelle classi sociali meno agiate e con minor accesso all'istruzione (come quella da cui la ricorrente proviene) che donne minorenni siano avviate, con il consenso della famiglia, a matrimoni non solo combinati, ma anche "forzati" intendendosi per tali quelli che, oltre ad essere organizzati dai membri della famiglia, vengono celebrati prescindendo dal consenso di uno o anche di entrambi i coniugi.

Ritiene il Collegio in particolare credibile che la ricorrente, orfana di padre, sia stata "ceduta" in sposa dallo zio paterno (che aveva ricevuto un compenso come da tradizione) al figlio di un suo amico il quale a sua volta aveva proprie ragioni per imporre al figlio un matrimonio tradizionale.

Il fatto che per la ricorrente si sia trattato di un vero e proprio matrimonio forzato, lo si ricava da quanto narrato in ordine alle forti pressioni che la famiglia era in grado di fare su di lei, dato che la madre, vedova, si trovava in condizioni precarie

presso la famiglia del marito defunto che era quindi in condizione di indurre la signora _____ a acconsentire al matrimonio per evitare conseguenze negative sulla madre.

Si deve del resto ricordare che a fronte del consenso al matrimonio, la famiglia della ricorrente avrebbe ricevuto (cosa che era poi in concreto avvenuta) un compenso economico, oltre che il venir meno dell'obbligo di mantenere uno dei suoi componenti, il che giustifica in termini di coerenza del racconto, l'effettiva possibilità per i parenti - interessati ad acquisire questo introito - di indurre la ricorrente ad accettare anche attraverso la minaccia di mandare via di casa la madre vedova.

Si deve dare conto, nella presente sede, di qualche incongruenza temporale che si ritiene, tuttavia, non tale da inficiare la complessiva credibilità della narrazione.

Nel corso della prima audizione la signora _____ ha infatti spiegato che entrambi i genitori, in tempi diversi, erano morti nello stesso anno ossia il 2007 quando aveva avuto anche il primo figlio, nato dopo i funerali della madre, mentre il matrimonio era stato celebrato nel 2006.

Stando a questa cronologia, il matrimonio avrebbe dovuto essere combinato dal padre e non dallo zio (divenuto appunto capo famiglia dopo la morte del padre).

Si deve osservare però che la ricorrente, analfabeta, se ha dichiarato con certezza di essere nata nel 1991, non è stata in grado di collocare esattamente nel tempo la data in cui era stato combinato il suo matrimonio (si rimanda ai verbali di audizione).

Ha però confermato che si era trattato di una decisione sorta dopo la morte del padre, posto che a quel punto la madre, rimasta vedova, e i suoi figli (sette in totale, compresa la ricorrente) erano a carico dello zio paterno, nuovo capo famiglia.

E' quindi ragionevole affermare che la signora _____ sia stata costretta a contrarre matrimonio nel 2006, all'età di 15 anni circa subito dopo la morte del padre che quindi è da collocarsi in quell'anno e non già nel 2007, anno della morte della madre.

La difesa ha prodotto inoltre documentazione medica che evidenzia la condizione di particolare fragilità della ricorrente e la sua difficoltà a "*ricostruire la sua storia cercando di dare un ordine temporale agli avvenimenti*", come attestato dalla relazione della psicologa CATTANEO, datata 1 ottobre 2018, redatta dopo un percorso che ha comportato lo svolgimento di 8 colloqui tra ottobre 2016 e febbraio 2017 (v. doc. 34, integrato dalla relazione "sociale e psicologica" redatta dal centro di accoglienza e datata 28 settembre 2018, doc. 35).

Si tratta di un incongruenza temporale senz'altro giustificabile alla luce della concreta condizione della ricorrente e del tempo trascorso dai fatti.

La ricorrente ha inoltre dato una ragionevole spiegazione anche sull'interesse della famiglia del marito a costringerlo a un matrimonio non da lui desiderato, avendo spiegato che il suocero era preoccupato del trasferimento del figlio in Arabia Saudita, cosa che temeva lo potesse portare ad allontanarsi dai costumi tradizionali ivoriani e a non avere figli nel Paese di origine.

E' allora credibile anche il particolare della celebrazione del matrimonio "per procura" ossia senza la presenza del marito in Costa d'Avorio.

Ritiene il Collegio che, inoltre, la ricorrente abbia meglio spiegato (rispetto al racconto fatto durante la fase amministrativa) le ragioni che l'avevano portata ad un certo punto a spostarsi in Mali con la suocera e le cognate e con uno solo dei figli minori.

Infatti all'epoca, ossia nel 2009 circa, la ricorrente era rimasta incinta per la seconda volta, per cui quando il suocero era morto (2010) aveva da poco avuto il bambino che stava allattando.

Per questo la suocera, presa la decisione di ritornare in Mali (suo Paese di origine) e di riprendere possesso della sua casa familiare, l'aveva portata con sé insieme alle figlie consentendole di portare il figlio piccolo, ma non le aveva permesso di portare con sé l'altro figlio, rimasto con i parenti del padre.

Questo aspetto della vicenda è coerente con il progetto della famiglia del marito di avere un erede maschio del figlio espatriato in Arabia Saudita, oltre che con la condizione di assoluta soggezione della [redacted] alla volontà della famiglia del marito, che l'aveva destinata a seguire la suocera per aiutare lei e le cognate nella conduzione della sua casa in Mali.

La condizione della donna in Costa d'Avorio, secondo autorevoli fonti, è particolarmente critica in termini di effettiva tutela di diritti talvolta legalmente riconosciuti, come emerge dal seguente documento che costituisce riscontro di quanto narrato dalla ricorrente, oltre che conferma della concreta inaccessibilità di un sistema di tutela sia da parte della famiglia che dello Stato:

United States Department of State, *2009 Country Reports on Human Rights Practices - Cote d'Ivoire*, 11 March 2010, available at:
<https://www.refworld.org/docid/4b9e5303c.html> [accessed 23 April 2019]

Da cui si estrae il seguente brano:

The law prohibits rape and provides for prison terms of five to 20 years; however, the government did not enforce this law in practice, and rape was a widespread problem. The law does not specifically penalize spousal rape. Claims were most frequently brought against child rapists. A life sentence can be imposed in cases of gang rape if the rapists are related to or hold positions of authority over the

victim or if the victim is under 15 years of age. For example, since 2007 the Court of Abidjan had received an average of 16 cases of child rape per month.

Women's advocacy groups continued to protest the indifference of authorities to female victims of violence, including rape. Women who reported rape or domestic violence to the police were often ignored. Many female victims were convinced by their relatives and police to seek an amicable resolution with the rapist rather than pursue a legal case. The Ministry of Family and Social Affairs sought justice on behalf of rape victims; however, families often preferred to settle out of court. During the year 12 persons were officially convicted and sentenced for rape.

...

The law does not specifically outlaw domestic violence, which continued to be a serious and widespread problem throughout the country. However, penalties for assault provide for prison terms of one to 20 years, depending on the extent of the offense. Government enforcement of domestic violence complaints remained minimal, however, partially because the courts and police viewed domestic violence as a problem to be addressed within the family. The exception was if serious bodily harm was inflicted or the victim lodged a complaint, in which case criminal proceedings could be initiated. Many victims' parents often urged withdrawal of a complaint because of the fear of social stigma on the family.

During the year the Ministry of Family and Social Affairs continued to provide limited assistance to victims of domestic violence and rape. The ministry's support included providing government-operated counseling centers with computers, printers, and other equipment for record keeping. Ministry officials visited a few victims in their homes to attempt to reconcile troubled couples and to remove domestic servants from homes in which they had been sexually abused.

The Committee to Fight Violence Against Women and Children (CNLV) did not operate a shelter or a hotline for abused women. Instead, committee members gave out their personal cell phone numbers on weekly radio programs. The committee also monitored abusive situations through frequent home visits. Young girls who feared becoming victims of abuse, FGM, or forced marriage could appeal to the committee. The committee often stopped abuse by threatening legal action against offending parents or husbands.

The government continued to hold awareness-raising seminars on sexual violence for judicial and security personnel. As a result of the seminars, some security forces reportedly modified their behavior to provide victims with greater privacy, and courts began recording in private the testimony of rape victims who were minors. Judges also increased the provision of statistics and information on cases to enable the CNLV to follow up with victims.

Other cases of societal violence against women included FGM, dowry deaths, levirat (forcing a widow to marry her dead husband's brother), and sororat (forcing a woman to marry her dead sister's husband).

Prostitution is legal between consenting adults in private, and the practice was reported to be increasing due to worsening economic conditions. Soliciting and pandering are illegal. There were credible reports that police demanded bribes or sexual favors for allowing prostitution.

The law prohibits sexual harassment and prescribes penalties of between one and three years' imprisonment and a fine ranging between 360,000 and one million CFA (\$720 to \$2,000). However, the government rarely enforced the law, and such harassment was widespread and routinely accepted as a cultural norm.

Couples and individuals had the right to decide the number, spacing, and timing of their children, and to have the information and means to do so free from discrimination, coercion, and violence. In urban areas, access to contraception, skilled attendance during childbirth, including essential obstetric and postpartum care, was available to those women who could afford it. Pregnant women diagnosed with sexually transmitted infections, including HIV, were treated.

According to the poverty reduction strategy report issued by the Ministry of Planning in May, 12 percent of the poor had no access to a health center, and 26 percent had no access to a general hospital where information and skilled health care were provided. Transportation and costs of services were significant barriers for some women to have access to health centers and hospitals. The report also stated that 54 percent of the poor had to walk to a health center, 14 percent to a general hospital. Furthermore, threats or perceived threats of violence from husbands or family members were also an inhibiting factor for some women's access to family planning services located in the health centers.

A joint report by LIDHO and the International Rescue Committee published in March noted that police roadblocks sometimes prevented pregnant women from giving birth in health centers, resulting in women giving birth at home without professional assistance. The report also mentioned that some health center professionals defrauded pregnant women under the guise of providing services that were never rendered.

The law prohibits discrimination on the basis of gender; however, women experienced economic discrimination in access to employment, credit, and owning or managing businesses. Women occupied a subordinate role in society. Government policy encouraged full participation by women in social and economic life; however, there was considerable resistance among employers in the formal sector to hiring women, who were considered less dependable because of their potential for becoming pregnant. Some women also encountered difficulty in obtaining loans, as they could not meet the lending criteria established by banks, such as a title to a house and production of a profitable cash crop.

NGOs supervised efforts to create economic cooperatives to provide poor women access to small loans from the government or private microfinance banks. Women in the formal sector usually were paid at the same rate as men; however, because the tax code did not recognize women as heads of households, female workers were required to pay income tax at a higher rate than their male counterparts. Women's organizations continued to campaign for tax reform to enable single mothers, whose children have been recognized by their fathers, to receive deductions for their children. Inheritance law also discriminated against women.

Women's advocacy organizations continued to sponsor campaigns against forced marriage, marriage of minors, patterns of inheritance that excluded women, and

other practices considered harmful to women and girls. For example, polygyny is illegal, although it remained a common cultural practice. Women's organizations also campaigned against legal provisions that discriminated against women. The coalition of women leaders and the Ministry of Family and Social Affairs continued their efforts to promote greater participation of women in political decision making and in presenting themselves as candidates in legislative and municipal elections.

Il persistere di tali limitazioni è confermato dal seguente più recente documento:

Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Côte d'Ivoire*, 28 March 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5ac48b06a.html>

Pertanto si ritiene credibile, diversamente da quanto affermato dalla C.T., che la ricorrente sia stata prima costretta a lasciare la Costa d'Avorio e a separarsi dal primo figlio per seguire la suocera, che sia stata poi destinata a "lavorare" nella sua casa e che ne sia stata allontanata forzosamente a seguito di dissapori, venendo nuovamente separata dal figlio più piccolo, rimasto in custodia della suocera e delle cognate.

Il Collegio deve inoltre dissentire dal giudizio di credibilità espresso sul punto dalla C.T. non apparendo consono al contesto descritto dalla signora ritenere non credibile (come invece asserito dalla C.T.) il rifiuto di sostegno da parte della sua famiglia benché non fosse stata la ricorrente ad abbandonare la casa della suocera ma (stando al suo racconto) ne fosse stata forzosamente allontanata.

Infatti è dirimente, ad avviso del Collegio, che sia stata data una plausibile spiegazione dell'esistenza di un effettivo interesse della sua famiglia di non avallare in alcun modo la separazione dal marito, potendo la cosa comportare eventuali obblighi di restituzione in capo ai familiari della donna, essendo invece irrilevante che in linea astratta la ricorrente potesse sostenere a ragione di essere stata allontanata dalla suocera, contro la sua stessa volontà.

D'altra parte, le fonti citate non consentono di ipotizzare che la ricorrente potesse ragionevolmente contare sull'appoggio delle autorità per ricollocarsi in Costa d'Avorio e agire per ottenere la custodia di entrambi i figli "trattenuti" dalla famiglia del marito.

Deve inoltre dirsi credibile, in quanto coerente con le notizie disponibili, che la ricorrente, una volta messa fuori casa dalla suocera e trovandosi in un Paese straniero e pertanto in una oggettiva condizione di vulnerabilità, sia caduta immediatamente vittima di una rete di trafficanti che con la prospettiva di farle trovare un lavoro (che secondo la ricorrente le avrebbe potuto un giorno consentire di avere i mezzi economici per ricongiungersi con i figli) l'ha portata in Libia dove ha vissuto in condizioni di schiavitù (ossia essendo costretta a prestare attività lavorativa in una famiglia senza percepire alcun compenso ed avendo

significative limitazioni di movimento), per poi essere avviata alla traversata in mare, dopo avere subito molestie sessuali da parte del suo datore di lavoro.

Sul fatto che il Mali è territorio di traffico di esseri umani, sia come Paese di transito che di destinazione, si veda il seguente documento:

United States Department of State, *2018 Trafficking in Persons Report - Mali*, 28 June 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5b3e0addf.html>

In conclusione, ritiene il Collegio credibili i seguenti fatti:

che la ricorrente abbia subito, da minore, un matrimonio forzato;

che sia stata quindi interamente affidata e assoggettata alle decisioni della famiglia del marito che le ha imposto l'espatrio verso il Mali;

che in tale contesto abbia per due volte subito la forzosa separazione dai figli minori, rimasti in custodia della famiglia del marito;

che sia stata vittima di trafficanti che l'hanno condotta in Libia dove ha subito sfruttamento lavorativo e sessuale prima di riuscire a imbarcarsi per l'Europa.

Pertanto ricorrono le condizioni per il riconoscimento in favore della ricorrente, della protezione internazionale, per i motivi di seguito meglio precisati.

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il D.lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

atti persecutori come definiti dall'art. 7²;

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5³;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8⁴.

² come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7)

³ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

⁴ gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica

La signora _____ ha narrato (con esito di positivo di credibilità) di essere stata vittima di (plurimi) atti - in un lungo periodo di tempo - che possono senz'altro essere ricondotti alla fattispecie legale di persecuzione e che sono caratterizzati dal fatto di essere specificamente diretti contro una persona in quanto appartenente a un determinato genere (in questo caso femminile).

La ricorrente è stata infatti esposta, ancora minore, alla pratica del matrimonio forzato e quindi al compimento di attività sessuale senza un effettivo consenso, con la conseguente precoce esposizione al concepimento di due figli (nati in corrispondenza con i rientri in Costa d'Avorio del marito, emigrato per lavoro in Arabia Saudita), è stata poi privata forzatamente della custodia dei due figli per imposizione della famiglia del marito che non le ha consentito di esercitare alcun diritto.

Tali atti, sia singolarmente considerati, che nel loro insieme integrano senza dubbio la definizione giuridica di atto persecutorio, che deve consistere in una seria e sufficientemente grave compromissione dei diritti fondamentali di chi lo subisce.

Pare inoltre evidente come anche la migrazione della ricorrente, sia con riferimento alla partenza dalla Costa d'Avorio sia, successivamente dal Mali, dove era stata forzatamente collocata per volontà della famiglia del marito, è stata caratterizzata da modalità di sfruttamento e violenza specificamente caratterizzati dal suo essere donna in condizioni di particolare vulnerabilità, fin dall'inizio del percorso migratorio.

Quindi si può senz'altro affermare che gli atti persecutori siano oggettivamente inscindibilmente connessi a uno dei motivi di cui al citato art. 8 da identificarsi nella appartenenza della ricorrente a un genere (donna e minore).

Infatti la ricorrente, sposata forzatamente e ricollocata ancora minore nella famiglia del marito, dopo avere avuto il secondo figlio non era in condizione di opporsi alla decisione di trasferimento in Mali, né alla decisione di trattenere il suo primo figlio in Costa d'Avorio, mentre con riferimento alla seconda parte del percorso, la _____ si è trovata in condizione di non poter rientrare in patria, mancandole completamente l'appoggio della famiglia, per questioni sempre connesse al matrimonio forzato e alla disapprovazione sociale della interruzione del rapporto coniugale.

Infine, anche il viaggio dal Mali alla Libia è stato caratterizzato da specifici abusi caratterizzati dalla vulnerabilità della vittima, ossia donna non in grado di contare sull'appoggio e sulla difesa attiva di un uomo o di una famiglia e nella necessità di trovare una sistemazione alternativa dopo avere perso l'appoggio anche della famiglia del marito.

Tutto il percorso migratorio della ricorrente è quindi connesso alla sua condizione di donna priva di diritti e allontanata anche dalla famiglia di origine.

Tale condizione l'ha fatta divenire obiettivo di trafficanti che l'hanno facilmente reclutata con la prospettiva di potersi affrancare trovando un lavoro all'estero tale da metterla in condizione di mantenersi e potere, un giorno, tentare di ricongiungersi ai figli.

Come emerso dal racconto, i trafficanti l'hanno venduta e costretta a lavorare come domestica, situazione nella quale ha anche subito violenza sessuale da parte del suo "datore di lavoro" e successivamente cacciata di casa per avere minacciato di riferire delle violenze alla moglie dell'uomo e quindi costretta ad affrontare un viaggio in condizioni precarie, tali da metterla in condizione di rischiare la vita.

La ricorrente ha pertanto subito nel corso della sua vita più atti definibili come persecutori, essendo idonei a comprometterne il diritto alla vita e alla libertà da parte di differenti tipologie di agenti di persecuzione, per motivi costantemente legati alla sua appartenenza a un genere, e quindi in indubbia connessione, come richiesto dalle norme citate, a uno dei motivi di cui all'art. 8.

Giova qui ricordare il seguente documento di UNHCR:

La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, pubblicata il 7 maggio 2002

dal quale si estraggono i seguenti brani:

Anche se nella definizione di rifugiato non si fa specifico riferimento al genere, è ampiamente accettato che esso può influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto e le ragioni di tale trattamento. La definizione di rifugiato pertanto, se interpretata correttamente, copre le istanze relative al genere. Come tale, non vi è necessità di aggiungere un'ulteriore fattispecie alla definizione contenuta nella Convenzione del 1951 ...

Nel tentativo di applicare i criteri della definizione dello status di rifugiato nel corso delle procedure di determinazione dello status di rifugiato, è importante adottare un approccio complessivo alla valutazione e considerare tutte le circostanze rilevanti del caso. È essenziale disporre sia di un quadro complessivo della personalità, del vissuto e delle esperienze personali del richiedente asilo, sia di un'analisi e di una conoscenza aggiornata delle specifiche circostanze storiche, geografiche e culturali del paese d'origine. Fare generalizzazioni su donne o uomini non è utile, poiché si rischia di trascurare importanti differenze che potrebbero risultare rilevanti nell'ambito di un determinato caso.

Se è generalmente accettato che la 'mera' discriminazione non potrebbe, di norma, costituire persecuzione di per sé, un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e

giustificare la protezione internazionale. Costituirebbero persecuzione ad esempio le misure discriminatorie che conducono a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del

Alcune donne o minori vittime di tratta possono avere istanze valide per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione del 1951. Il reclutamento forzato o ingannevole di donne o minori finalizzato alla prostituzione forzata o allo sfruttamento sessuale è una forma di violenza o di abuso di genere che può portare anche alla morte e che può essere quindi considerato una forma di tortura e trattamento crudele, disumano o degradante. Esso può anche imporre gravi restrizioni alla libertà di movimento di una donna, a causa di sequestro, reclusione e/o confisca del passaporto o di altri documenti di identità. Inoltre le donne e i minori vittime di tratta possono dover affrontare gravi ripercussioni dopo la loro fuga e/o dopo il ritorno, come ritorsioni o rappresaglie da parte di bande o di singoli trafficanti, e correre reali rischi di essere nuovamente vittime di tratta, di subire grave ostracismo da parte della comunità, della famiglia o grave discriminazione.

Nei casi in cui vi sia un rischio di essere perseguitati da parte di un attore non statale (ad esempio marito, partner o altri attori non statuali) per ragioni correlate con una delle fattispecie contenute nella Convenzione, il nesso causale sussiste, sia l'assenza della protezione da parte dello Stato connessa con la Convenzione o meno. Alternativamente, il nesso causale sussiste anche quando il rischio di essere perseguitati ad opera di un attore non capacità o la non volontà dello Stato di offrire protezione.

Si deve inoltre osservare che, considerata l'età della ricorrente e la sua complessiva condizione, appare concreto il rischio di essere reimmessa, in caso di rimpatrio, in una condizione idonea a esporla nuovamente ad atti persecutori sia connessi alla possibilità di vedersi costretta, anche solo per motivi di sostentamento, a subire gravi forme di marginalizzazione, non essendovi concrete possibilità di trovare, nella sua condizione, un effettivo aiuto da parte dello Stato o, per le ragioni esposte, da parte della famiglia sia di origine che acquisita per matrimonio.

Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Côte d'Ivoire*, 28 March 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5ac48b06a.html>

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Côte d'Ivoire - COI Compilation*, 31 August 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/59cc9fb14.html>

Per tutte queste ragioni ritiene il Collegio sussistenti i presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente dello status di rifugiato.

Ne consegue che il Tribunale non è tenuto ad esaminare se ricorrano i presupposti per il riconoscimento di ulteriori forme di protezione pur richieste in via gradata dalla difesa.

Le spese

Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Patrocinio a spese dello Stato

L'istanza di liquidazione del compenso è – allo stato – inammissibile non essendovi prova dell'ammissione della parte ricorrente al beneficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

In riforma del provvedimento emesso dalla C.T. di Milano il 22 gennaio 2017 e notificato il 29 gennaio 2018:

RICONOSCE

a _____, **nata a** _____ **(regione di Segela – Costa d'Avorio) il**
, CUI _____ lo status di rifugiato;

- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 febbraio 2019

Il Presidente
Dr. Laura Sara Tragni

Il Giudice estensore
Maria Cristina Contini